

ACCORDO DI RECIPROCITA'
AI SENSI DELL'ART. 6 lettera t) D.M. 150/2023

TRA

PRIMAVERA FORENSE s.r.l., c.f. e p.i. 13949171006, con sede a Roma in Via Santamaura, 46, pec primaveraforense@legalmail.it, iscritto al n. 322 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, nella persona del suo responsabile Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA, c.f. GNGGNN72C06H282Q

e

ASSOCIAZIONE PUNTO MEDIAZIONE, CF: 91170710684, P. IVA: 02379280684, con sede in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II°, n.406, pec: puntomediazione@pec.it, iscritto al n. 1127 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, nella persona del legale rappresentante, Giulio Manlio Di Paolo, c.f. DPLGMN53L04E372L

* * *

PREMESSO CHE

- Le parti in epigrafe svolgono, attività di mediazione civile commerciale e/o di conciliazione ADR, ai sensi del D.lgs. 28/2010 ss. mm. e. ii, del D.M. 150/2023, del Codice del Consumo.
- E' interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione.
- Gli organismi sopra citati intendono stipulare un'intesa in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e a tal fine stipulano il presente accordo di reciprocità ex art. 6 lettera t) del D.M. 150/2023.
- Il presente accordo di reciprocità sarà comunicato dalle parti al responsabile del Registro degli Organismi al Ministero della Giustizia.

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

DEFINIZIONI

Accordo – il presente accordo redatto ai sensi dell'art. 6, lettera t), D.M. 150/2023.

Organismo Referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente.

Organismo Competente - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente.

ART. 3

OGGETTO DELL'ACCORDO

3.1 Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca, fra le parti, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di

mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, le parti mettono a disposizione le seguenti sedi operative:

ORGANISMO	INDIRIZZO SEDE	CITTA'	Tribunale competente
PRIMAVERA FORENSE	Via Santamaura, 46	Roma	ROMA
	Via Nautilo, 6	Montalto di Castro (VT)	CIVITAVECCHIA (solo online)
	Via Paolessi, 1	Rieti	RIETI (solo online)
	Via Colle Capitolino snc	Anzio (RM)	VELLETRI (solo online)

ORGANISMO	INDIRIZZO SEDE	CITTA'	Tribunale competente
PUNTO MEDIAZIONE	Corso Vittorio Emanuele II°, n. 406	Pescara	PESCARA
	Via Don Bosco, 58	Ortona (CH)	ORTONA (solo online)

Le parti si impegnano a mettere a disposizione le ulteriori sedi operative che verranno aperte e autorizzate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 4

GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

4.1 In virtù del presente Protocollo di Intesa, le Parti potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede legale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo Competente oppure in modalità telematica.

4.2 L'Organismo Competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.

4.3 Le Parti si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio.

4.4 Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.

4.5 Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

ART. 5

REGOLE OPERATIVE

5.1 Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide:

IPOTESI A: gestione della relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore.

IPOTESI B: gestione della relativa procedura di mediazione con un Mediatore dell'Organismo competente.

IPOTESI C: gestione della relativa procedura di mediazione con proprio Mediatore e con modalità interamente online, in conformità con il proprio Regolamento.

IPOTESI D: gestione mista della procedura in cui una o più parti sono online e una o più parti sono in presenza presso la sede territorialmente competente.

5.2 L'Organismo referente protocolla l'istanza e trasmette a mezzo mail i seguenti dati, entro e non oltre due giorni lavorativi, all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.

NR MEDIAZIONE	
PARTE ISTANTE	
AVV. PARTE ISTANTE	
PARTE CHIAMATA	
MEDIATORE	
VALORE DELLA CONTROVERSIA	
FORO COMPETENTE	
OGGETTO	

5.3 Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento - per quanto di propria competenza -, indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.

5.4 Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente.

5.5 Nell'Ipotesi C, l'Organismo Referente comunica solo l'avviso di convocazione all'Organismo competente per opportuna conoscenza ma nessuna attività deve essere espletata da quest'ultimo.

5.6 Gli Organismi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente qualsiasi fatto attinente alla procedura affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni (ad esempio necessità di rinvii, sostituzioni mediatore...).

ART. 6 COMPETENZE ECONOMICHE

6.1 Le parti applicano il proprio tariffario di cui al regolamento vigente.

6.2 L'Organismo Referente si occuperà dell'incasso e della fatturazione delle spese di avvio e le spese di mediazione dovute.

Le spese di avvio restano di competenza esclusiva dell'Organismo Referente, così come il rimborso degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

6.3 Le indennità di mediazione a norma del presente Protocollo di Intesa sono così suddivise:

Ipotesi A

L'organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **30%, oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.

La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

Ipotesi B

Nel caso in cui all'organismo territorialmente competente sarà demandata l'intera gestione della procedura, al medesimo sarà riconosciuto un corrispettivo pari al **70%, oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure. Tale importo ricomprende il corrispettivo dovuto al mediatore.

La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

Ipotesi C

L'Organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **10% oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.

Ipotesi D

L'Organismo territorialmente competente ove richiesto dall'organismo referente, può mettere a disposizione un mediatore che sarà nominato co-mediatore e che sarà presente in sede ad assistere le parti ivi presenti. In tale ipotesi L'Organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **50%, oltre iva**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.

ART. 7

RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

7.1 Le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 90 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di recesso dovrà comunque essere garantita la conclusione delle procedure di mediazione in corso.

ART. 8

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

8.1 Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo e/o comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra le Parti, si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

Roma 06/12/2024,

Per Primavera Forense srl
Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA

Per Associazione Punto Mediazione
dott. Giulio Manlio Di Paolo

